





ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	9/2013
TITOLO	1.10.21/1092
	1.10.4
LEGISLATURA	IX

Il giorno 7 febbraio 2013 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI Presidente
GIUSEPPE BETTINI Vicepresidente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

Oggetto: istanza di riesame in autotutela della delibera n. 33/2012 di definizione della controversia XXX / $\rm H3G~X$







Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la I. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13:

VISTA la I. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la I.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA l'istanza depositata in data 10 dicembre 2012 (titolo n. 1.10.21/1092), con la quale H3G X con sede legale in XXX, Via XXX ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna il riesame in autotutela della delibera n. 33/2012 di definizione della controversia tra XXX e H3G X;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 51081/2012);

VISTA la replica autorizzata del 07 gennaio 2013 (prot. 28636/2012);

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini.





A voti unanimi

RITENUTO

che non sussistano, in fatto ed in diritto, motivi per una rivalutazione del proprio operato.

DELIBERA

- 1) il rigetto dell'istanza presentata da H3G X;
- 2) la conferma della propria delibera n. 33/2012 di definizione della controversia tra XXX e H3G X.

La presente delibera è notificata alle parti .

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il Presidente

Il Segretario

Prof. avv. Gianluca Gardini

Dott.ssa Primarosa Fini

